

Esecuzione – Giudice dell’esecuzione - Confisca di prevenzione – Istanza del terzo per il riconoscimento del credito garantito da ipoteca sul bene confiscato – Utilizzabilità delle risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della misura di prevenzione – Legittimità.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che il giudice adito in sede di esecuzione con istanza di riconoscimento del credito a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 dal creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca, e rimasto terzo estraneo al procedimento di cognizione all’esito del quale é stato emesso provvedimento ablatorio, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell’indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi.

Sentenza n. 17015/15, c.c. 12 dicembre 2014, depositata il 23 aprile 2015

(Sez. Prima Penale, Presidente A. Cortese - Relatore R. Magi)